



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**REGOLAMENTO
GENERALE DI ATENEO**

**Bozza licenziata dalla Commissione per la revisione del Regolamento Generale di
Ateneo e dei regolamenti elettorali
in data 26 aprile 2012**

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Regolamenti elettorali
- Art. 3 – Incompatibilità sopravvenuta
- Art. 4 – Forme associative
- Art. 5 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

TITOLO II
PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

- Art. 6 – Indizione delle elezioni
- Art. 7 – Elettorato attivo e passivo
- Art. 8 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori
- Art. 9 – Presentazione delle candidature
- Art. 10 – Voto elettronico
- Art. 11 – Espressione del voto e pari opportunità di genere
- Art. 12 – Parità di voti
- Art. 13 – Designazione e pari opportunità di genere
- Art. 14 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

TITOLO III
ORGANI DI ATENEO

Capo I – Rettore

- Art. 15 – Indizione delle elezioni
- Art. 16 – Elettorato attivo dei componenti del Consiglio degli Studenti
- Art. 17 – Determinazione della maggioranza assoluta

Art. 18 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico – amministrativo

Art. 19 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

Art. 20 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

Capo II – Senato Accademico

Art. 21 – Indizione delle elezioni

Art. 22 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

Art. 23 - Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca

Art. 24 – Candidature

Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d’area

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

Art. 28 – Proclamazione degli eletti

Art. 29 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

Capo III – Consiglio di Amministrazione

Art. 30 – Indizione delle elezioni

Art. 31 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

Art. 32 – Requisiti dei candidati interni

Art. 33 – Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

Art. 34 – Elezione dei candidati interni

Art. 35 – Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

Art. 36 – Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico – culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia di incompatibilità

Capo IV – Consiglio degli Studenti

Art. 37 – Funzionamento

TITOLO IV STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 38 – Sezioni

Art. 39 – Funzionamento del consiglio di dipartimento

Art. 40 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

Art. 41 – Elezione del direttore di dipartimento

Art. 42 – Giunta di dipartimento

Art. 43 – Funzionamento della giunta di dipartimento

Art. 44 – Commissione paritetica docenti – studenti

Art. 45 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

Capo II – Corsi di studio

Art. 46 – Consiglio e coordinatore di corso di studio

Art. 47 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

Capo III – Scuole interdipartimentali

Art. 48 – Istituzione di scuola interdipartimentale

Art. 49 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

Art. 50 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo, previsto dall'art. 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo.

Art. 2 – Regolamenti elettorali

1. Il Senato Accademico approva i regolamenti elettorali di attuazione del presente regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti per l'elezione di rappresentanti degli studenti sono sottoposti al parere favorevole del Consiglio degli Studenti.
3. Le deliberazioni di approvazione e espressione di parere sono adottate con le maggioranze previste all'articolo 5, comma 3, Statuto.

Art. 3 – Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.
2. Nel caso di avvenuta conoscenza dell'esistenza di causa di incompatibilità, l'organo collegiale di cui l'interessato è componente o, in mancanza, il Rettore la contestano all'interessato. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni.
3. Ove l'incompatibilità risulti accertata, l'organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invitano l'interessato a rimuoverla o a esercitare l'opzione per la carica che intende ricoprire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Se la causa di incompatibilità non è rimossa o l'opzione non è esercitata, l'interessato è dichiarato definitivamente decaduto con deliberazione dell'organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.

Art. 4 – Forme associative

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 8, Statuto, l'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e che concorrono alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Possono essere riconosciute come associazioni di soggetti appartenenti alla comunità universitaria:
 - a. le associazioni del personale universitario docente, ricercatore e tecnico – amministrativo;
 - b. le associazioni degli studenti;
 - c. le associazioni di ex studenti;
 - d. le associazioni di sostenitori dell'Università.
3. Le associazioni non devono perseguire fini di lucro e devono essere dotate di uno Statuto informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività.
4. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, le associazioni possono beneficiare di spazi, di un recapito presso l'Università e di eventuali servizi, secondo criteri certi e predeterminati fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, Statuto, l'Università può costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e, in particolare, per:
 - a. attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica;
 - b. partecipare a progetti scientifici e di innovazione tecnologica;
 - c. realizzare attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.
2. La costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato devono conformarsi ai seguenti principi:
 - a. elevato livello scientifico delle attività;

- b. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
 - c. congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università rispetto all'attività svolta, alle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali prestate e al grado di implementazione delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
 - d. salvaguardia della posizione scientifica dell'Università nella composizione di organismi collegiali;
 - e. salvaguardia della proprietà intellettuale;
 - f. destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
 - g. espressa previsione, nell'atto costitutivo, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - h. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
 - i. assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell'Università.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, la costituzione e partecipazione a società commerciali deve conformarsi ai seguenti principi:
- a. stretta connessione tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Università;
 - b. previsione di meccanismi adeguati ad assicurare la strumentalità tra l'attività della società e le finalità istituzionali, in particolare con riguardo alle attività comprese nell'oggetto sociale, all'impiego di personale dell'Università e al limite temporale massimo dell'attività;
 - c. previsione di adeguati strumenti di controllo sull'operato della società;
 - d. previsione di garanzie e limiti in caso di ingresso di soci privati.
4. Il procedimento per la costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato in attuazione del presente articolo e la fissazione di ulteriori garanzie sono disciplinati da regolamento.

TITOLO II

PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 6 – Indizione delle elezioni

1. L'atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell'assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove previste.
2. L'atto di indizione delle elezioni è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.

Art. 8 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori

1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è composto dagli aventi diritto all'elettorato attivo di cui all'articolo 9, comma 1, Statuto.
2. Nei procedimenti elettorali in cui sono previste, le assemblee degli elettori sono composte dagli aventi diritto all'elettorato attivo.
3. Salvo diversa previsione, le assemblee degli elettori formalizzano l'elenco delle candidature valide presentate secondo l'ordine alfabetico e provvedono agli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono stabiliti con regolamento.
4. Nel corso delle assemblee, i candidati la cui candidatura sia stata formalizzata possono presentare il proprio programma.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo nelle forme e

secondo le modalità previste da regolamento.

2. Nell'ambito di ciascun procedimento elettorale, il presente regolamento definisce il termine per la presentazione delle candidature. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell'atto di indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l'assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d'inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento definisce i casi in cui la candidatura è corredata da sottoscrizioni a sostegno e fissa l'aliquota del corrispondente elettorato attivo.
4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena di inammissibilità, dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide alla corrispondente assemblea degli elettori.

Art. 10 – Voto elettronico

1. L'atto di indizione delle elezioni può prevedere l'espressione del voto con modalità telematica.
2. L'espressione del voto mediante procedura telematica è disciplinata da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

Art. 11 – Espressione del voto e pari opportunità di genere

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali, ciascun elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato appartenente al proprio elettorato e un secondo voto per un candidato del proprio elettorato di genere diverso dal primo. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore esprima voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
3. Nei procedimenti elettorali che prevedono la presentazione di liste di candidati, le liste

non possono comprendere, a pena di inammissibilità, più di 2/3 dei candidati appartenenti al medesimo genere. Nel caso in cui la cifra corrispondente ai 2/3 dei candidati sia un numero non intero, la cifra è approssimata al numero intero inferiore.

4. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti può prevedere disposizioni ulteriori per la realizzazione effettiva delle pari opportunità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 12 – Parità di voti

1. Nei procedimenti elettorali per l'elezione di organi monocratici, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato attivo.
2. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di un unico seggio in seno ad un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di più seggi in seno al medesimo organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nel proprio ruolo. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 13 – Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione dei componenti di organi collegiali o monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere ad una composizione dell'organo collegiale che rispetti l'equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella comunità accademica.

Art. 14 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non

eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono la presentazione di liste subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.

TITOLO III ORGANI DI ATENEIO

Capo I – Rettore

Art. 15 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell'Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Il decreto di indizione delle elezioni contiene le previsioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16 – Elettorato attivo dei componenti del Consiglio degli Studenti

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all'organo, basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di *prorogatio* per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli

Studenti in *prorogatio*.

Art. 17 – Determinazione della maggioranza assoluta

1. La maggioranza assoluta di cui all'articolo 9, comma 3, Statuto è calcolata sulla somma del numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni, del personale tecnico – amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni considerato nella misura del venti per cento del numero di professori e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni, nonché del numero di componenti del Consiglio degli Studenti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 16.

Art. 18 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico – amministrativo

1. Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico – amministrativo, ogni voto espresso dal personale tecnico amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:

$$cp = \frac{0,2 \times (\text{n. docenti aventi diritto al voto alla data delle elezioni})}{\text{n. personale TA avente diritto al voto alla data delle elezioni}}$$

2. Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire ad un candidato, il numero è arrotondato all'intero superiore.

Art. 19 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

1. Il ballottaggio previsto all'articolo 9, comma 3, Statuto, si tiene a distanza di sette giorni lavorativi dalla prima votazione.

Art. 20 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il decano con proprio decreto proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all'articolo 9, comma 3, Statuto.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca.

3. Il Rettore entra in carica il 1 novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.

Capo II – Senato Accademico

Art. 21 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d'area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il decreto di indizione provvede alla convocazione dell'assemblea degli elettori professori e ricercatori, dell'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e dell'assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.

Art. 22 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.

Art. 23 - Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca

1. L'elettorato attivo e l'elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca almeno annuali, stipulati con l'Università degli Studi di Trieste, in corso alla data delle elezioni.

Art. 24 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante d'area è corredata dalle sottoscrizioni a sostegno di un'aliquota almeno pari al 3% dei professori e ricercatori

aventi diritto al voto (per il corpo docente soltanto in caso di collegio unico).

3. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata dalle sottoscrizioni a sostegno di un'aliquota almeno pari al 3% del personale tecnico amministrativo avente diritto al voto.
4. Per la candidatura a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non è richiesta la presentazione di sottoscrizioni a sostegno.
5. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area

Ipotesi A – 13 collegi d'area

1. Per l'elezione dei tredici rappresentanti d'area di cui all'articolo 11, comma 1, Statuto l'elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d'area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d'area, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori in base al settore scientifico – disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. All'esito delle votazioni, i primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto del rispettivo collegio d'area.
4. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.

Ipotesi B – collegio unico

1. Per l'elezione dei tredici rappresentanti d'area di cui all'articolo 11, comma 1, Statuto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori compongono l'elettorato attivo in seno ad un unico collegio.

2. All'esito delle votazioni, i primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. I rimanenti seggi sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. All'esito delle votazioni, sono eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. All'esito delle votazioni, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 28 – Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto.

Art. 29 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca e i borsisti di ricerca, la scadenza dell'assegno, della borsa o del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato.

continua

Ipotesi A – prevalenza del ruolo di direttore sul ruolo di rappresentante d'area

2. La cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per scadenza del mandato determina la decadenza dal mandato di rappresentante d'area in Senato Accademico. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.
3. Le medesime disposizioni si applicano in caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa.

Ipotesi B – prevalenza del ruolo di rappresentante d'area sul ruolo di direttore

2. La cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per scadenza del mandato non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d'area in Senato Accademico.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.

continua

4. Nel caso la decadenza dal mandato di rappresentante d'area di un direttore di dipartimento comporti l'abbassamento del numero dei direttori di dipartimento eletti al di sotto della soglia di cinque:

Ipotesi A: non si fa niente = la garanzia dei cinque è prevista solo al momento della costituzione dell'organo e non nel corso di tutto il mandato.

Ipotesi B: subentra il primo candidato direttore di dipartimento non eletto; nel caso in cui il direttore subentrante appartenga ad un'area scientifico – disciplinare diversa da quella del direttore cessato, il direttore subentrante sostituisce il rappresentante eletto nella propria area, mentre al direttore cessato subentra il primo dei non eletti della corrispondente area.

Capo III – Consiglio di Amministrazione

Art. 30 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, Statuto, sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il decreto di indizione provvede alla convocazione della Commissione tecnica di valutazione, dell'assemblea degli elettori professori e ricercatori e dell'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo.

Art. 31 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.

Art. 32 – Requisiti dei candidati interni

1. In attuazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, Statuto, i candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall'Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti maturati nell'ultimo decennio:
 - a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica nell'Ateneo;
 - b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell'offerta didattica nell'Ateneo;
 - c. essere stato responsabile di progetti di ricerca o di conto terzi per lo svolgimento di attività di ricerca o consulenza scientifica;
 - d. avere svolto attività di *peer review* o essere stato valutatore di programmi e progetti di ricerca per conto di organismi di valutazione o di enti di ricerca pubblici o privati, o valutatore di pubblicazioni scientifiche per conto di riviste scientifiche nazionali o internazionali;
 - e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti o strutture di ricerca, pubblici o privati, o presso enti o strutture, pubblici o privati, strumentali al diritto allo studio, ai servizi agli studenti o al trasferimento tecnologico, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di incompatibilità.
2. I candidati del personale tecnico – amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
 - b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di processi amministrativi o contabili.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione.

Art. 33 – Presentazione delle candidature e valutazione di ammissibilità

1. Le candidature devono essere presentate entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza della Commissione tecnica di valutazione.
2. Non è ammessa la presentazione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura.
3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
4. Le candidature e la correlata documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione, che le valuta nel termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data della sua prima adunanza.
5. La Commissione non ammette alla competizione elettorale i candidati che non possiedano i requisiti di cui all'articolo 32; formalizza l'elenco delle candidature ammesse e lo comunica alle rispettive assemblee degli elettori.
6. Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito web di Ateneo.

Art. 34 – Elezione dei candidati interni

1. All'esito delle votazioni, la progressione degli eletti professori di ruolo e ricercatori è determinata secondo il numero dei voti validi da ciascuno ottenuti.
2. Per il personale tecnico-amministrativo, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto.

Art. 35 – Requisiti dei candidati esterni e procedimento di designazione

1. In attuazione dell'articolo 13, commi 1, 3 e 4, Statuto, tre componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico.
2. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;

- b. non aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo;
 - c. esperienza professionale di almeno un quinquennio maturata attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
 - i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;
 - ii. esercizio di attività professionale nel settore pubblico in ambiti disciplinari strumentali alle attività amministrativo-gestionali.
3. L'avviso pubblico, redatto in conformità a quanto previsto al comma 2, è approvato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
 4. L'avviso è pubblicato in tempo utile per consentire alla Commissione tecnica di valutazione l'esame contestuale delle domande di partecipazione degli esterni e delle candidature degli interni.
 5. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di soggetti che non possiedano i requisiti di cui al comma 2.
 6. Un componente esterno del Consiglio di Amministrazione è indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A tal fine, la Regione propone almeno due nominativi di candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2. A pena di inammissibilità, l'indicazione deve rispettare il principio della parità di genere.
 7. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei soggetti proposti dalla Regione. L'esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l'invito a formulare una nuova indicazione.
 8. Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito web di Ateneo.
 9. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del *curriculum vitae* presentato dai candidati, con riferimento all'attività professionale svolta e ai titoli posseduti. Nella valutazione delle domande, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:
 - a. politiche per l'innovazione, promozione e sviluppo economico;
 - b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;

- c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione sociale;
 - d. management delle risorse professionali.
10. All'esito della valutazione, il Senato Accademico designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui uno dei candidati ammessi proposti dalla Regione. La designazione comprende due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.
11. Nel caso non vi siano candidature sufficienti a consentire il rispetto del principio di parità di genere nella composizione del collegio, il Senato Accademico dispone per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alla procedura per avviso pubblico.
12. I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto rettorale.

Art. 36 – Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico – culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia di incompatibilità

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati nella domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e nel curriculum dai candidati esterni, dai soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché nel curriculum e nella documentazione depositata al momento della presentazione della candidatura ai seggi elettivi dai candidati interni.
2. L'esclusione dalle procedure di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
4. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e della presentazione della candidatura ai seggi elettivi, i candidati

esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e i candidati interni dichiarano se sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 13, commi 8 e 9, Statuto.

5. In caso di elezione o di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, commi 8 e 9, Statuto, l'opzione è esercitata nei modi e nei termini previsti dall'art. 39, comma 4, Statuto.

Capo IV – Consiglio degli Studenti

Art. 37 – Funzionamento

1. Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo di tre giorni, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
2. Il Segretario del Consiglio degli Studenti è designato dall'organo a maggioranza relativa.
3. Il Presidente e il Segretario del Consiglio degli Studenti restano in carica per un biennio accademico.
4. Il Presidente convoca il Consiglio e fissa l'ordine del giorno dei lavori. Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle adunanze dell'organo. I verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se non approvati seduta stante, devono essere sottoposti all'approvazione dell'organo nella prima seduta utile successiva.
5. Il termine di venti giorni per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 14, comma 3, Statuto decorre dalla ricezione dell'atto recante la richiesta di parere, corredato dalla relativa documentazione.

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 38 – Sezioni

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 7, Statuto, il dipartimento può essere articolato in sezioni individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità esclusivamente correlate alla ricerca scientifica.
2. L'istituzione delle sezioni non deve comportare oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
3. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modificazione e soppressione delle eventuali sezioni. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 2.

Art. 39 – Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, di regola entro il 31 marzo, il 15 settembre e il 15 dicembre.
2. Il consiglio è convocato dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre componenti della giunta o di almeno un quarto dei componenti del consiglio.
3. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni lavorativi antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea.
4. L'avviso della convocazione è pubblicato sul web.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale a cura del responsabile della segreteria del dipartimento. Il verbale è sottoscritto dal direttore di dipartimento e dal responsabile della segreteria e tempestivamente trasmesso ai competenti uffici di Ateneo.
6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Statuto, su proposta del direttore o della giunta, il consiglio di dipartimento può deliberare l'istituzione al proprio interno di commissioni con funzioni istruttorie, che affianchino il direttore nella gestione tecnica di determinati

settori. Ciascuna commissione è presieduta da un componente della giunta. E' assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate.

Art. 40 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 6, Statuto, il regolamento di dipartimento definisce la consistenza numerica delle rappresentanze in consiglio di dipartimento, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. una rappresentanza del personale tecnico – amministrativo, in percentuale compresa tra il 15% e il 35% del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore. Il responsabile della segreteria è componente di diritto del consiglio e non è computato nella suddetta quota, ferme restando le limitazioni al diritto di voto di cui all'articolo 26, comma 8, Statuto. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo dura tre anni;
 - b. almeno un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento; il mandato dura due anni;
 - c. nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, almeno un rappresentante dei medici in formazione specialistica; il mandato dura due anni.
2. Entro la quota del quindici per cento dei componenti del consiglio prevista per le rappresentanze degli studenti dall'articolo 28, comma 3, Statuto, il regolamento di dipartimento riserva fino a un terzo dei seggi a rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 3, Statuto, inoltre, al di fuori della quota del quindici per cento di cui al comma precedente, il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di uno o più rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle

scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato.

4. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi e specializzandi di cui ai commi 2 e 3 dura due anni.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
6. Per le componenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e comma 3, le elezioni sono indette dal direttore di dipartimento e si svolgono tra l'1 e il 31 ottobre, nel rispetto delle rispettive scadenze del mandato. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre.

Art. 41 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell'adunanza.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il decimo giorno lavorativo antecedente alla data dell'adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato sul web.
3. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto.
4. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale.

Art. 42 – Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è composta in un numero compreso tra un minimo di cinque e un massimo pari al 10% dei componenti del consiglio di dipartimento. E' garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico – amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. L'elezione dei membri della giunta è indetta dal direttore nell'ambito delle singole componenti in consiglio di dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce; rappresentanti del personale tecnico –

amministrativo; rappresentanti degli studenti, ad esclusione di quelli individuati all'articolo 40, comma 3.

3. Le elezioni avvengono tra l'1 e il 31 ottobre. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre.

Art. 43 – Funzionamento della Giunta di dipartimento

1. La giunta è convocata dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione è effettuata almeno il giorno prima della riunione.

Art. 44 – Commissione paritetica docenti – studenti

1. In attuazione dell'articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti – studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.
2. I membri sono designati dal consiglio di dipartimento tra i suoi componenti e durano in carica due anni.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l'ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta l'anno dell'operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 45 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

1. I Dipartimenti in cui alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzionali assistenziali, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, operano secondo quanto previsto da protocolli d'intesa tra l'Università, la Regione Friuli Venezia Giulia e eventuali altri enti.
2. I protocolli sono stipulati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Capo II – Corsi di studio

Art. 46 – Consiglio e coordinatore di corso di studio

1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da un rappresentante degli studenti per ciascun anno del corso di studio per il quale è istituito il consiglio. Ogni rappresentante è designato dagli studenti regolarmente iscritti al rispettivo anno di corso.
2. La rappresentanza degli studenti è individuata per ogni corso di studio ai sensi del comma 1 anche nel caso in cui il consiglio operi per una pluralità di corsi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, Statuto.
3. Il consiglio di corso di studio, inoltre, è composto da almeno un rappresentante tra i titolari di incarichi di didattica integrativa.
4. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio di corso con le modalità previste dall'articolo 27 Statuto per l'elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
5. Il coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali.
6. Il coordinatore assiste alle adunanze del consiglio di dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all'ordine del giorno relativi al corso di studio.

Art. 47 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio è convocato dal coordinatore del corso su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea.

3. L'avviso della convocazione è pubblicato sul web.

Capo III – Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 48 – Istituzione di Scuola interdipartimentale

1. In attuazione dell'articolo 33, commi 1 e 2, Statuto il progetto formativo e culturale comune costituivo della proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale motiva i caratteri di particolare complessità dell'offerta formativa di primo e secondo livello e comprende corsi interdipartimentali comuni ai dipartimenti che formulano la proposta, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, Statuto.
2. Ciascun dipartimento può proporre l'istituzione o l'associazione ad una scuola interdipartimentale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Statuto quando conferisce almeno un terzo delle quote didattiche relative alla totalità dei corsi di studio di primo e secondo livello e almeno un quinto delle quote didattiche di ciascuno dei corsi di studio di primo e secondo livello svolti nell'ambito della scuola.
3. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta di istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell'offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
5. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 2, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l'esclusione del dipartimento dalla scuola.
6. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell'offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell'articolo 33, comma 8, Statuto.

Art. 49 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio svolti nell'ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento associati alla scuola designano al proprio interno i loro rappresentanti nel consiglio della scuola.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni lavorativi prima dell'adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno lavorativo antecedente la data dell'adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 5. L'avviso è pubblicato sul web.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall'articolo 27, commi 2 e 3, Statuto per l'elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto.
9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale.

Art. 50 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.

2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea.
3. L'avviso della convocazione è pubblicato sul web.